

n. 25 – 11 dicembre 2019

È APPLICABILE ANCHE AI CONCORSI PUBBLICI L'ISTITUTO DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO?

Come si deve comportare la Commissione di concorso in caso di titoli presentati in modo non completo (mancanza di indicazione del voto di laurea, ad esempio)? Può provvedere alla integrazione della documentazione carente?

Accade spesso che la Commissione si trovi in imbarazzo di fronte alla valutazione di un titolo concorsuale descritto in maniera insufficiente o impropria dal punto di vista formale: mancano le indicazioni di dove e quando è stata conseguita la laurea, manca la votazione, non si riesce a capire esattamente la portata del titolo oggetto di dichiarazione sostitutiva o autocertificazione. Che fare, dunque, in tali casi?

Non considerare affatto il titolo non valutandolo, o cercare di integrarlo in qualche modo sopperendo alle carenze integrando le informazioni mancanti se reperibili? E se anche ciò fosse possibile, sarebbe corretto farlo nei confronti dei candidati più accorti o diligenti? Va ricordato che nell'ambito degli appalti pubblici, la legge numero 241/1990 ha introdotto l'istituto del c.d. soccorso istruttorio, con la finalità di regolarizzare o integrare una documentazione carente. Può essere invocato anche in sede di pubblici concorsi il ricorso a tale istituto giuridico?

Sebbene siano presenti in giurisprudenza orientamenti più restrittivi per i quali il soccorso istruttorio nell'ambito delle procedure comparative e di massa è (fortemente) limitato dal principio di autoreponsabilità del concorrente, per cui ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 1148; III, 4 gennaio 2019, n. 96 per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche), in via generale le pronunce giurisprudenziali più recenti sono inclini ad ammetterlo, ad esempio in caso di sanatoria di errori materiali in procedimenti amministrativi interamente telematizzati ove la compilazione risulti di particolare difficoltà, o di rettifica di dichiarazioni erranee o incomplete, o in caso di mancata sottoscrizione di tutte le pagine di atti afferenti alla partecipazione a pubbliche selezioni, ciò fermo restando il principio del rispetto della *par condicio* tra i partecipanti.

Recentemente, con un'altra pronuncia il Consiglio di Stato (sentenza 7975/2019) - si è pronunciato nell'alveo dell'ammissibilità del soccorso istruttorio nell'ambito dei concorsi pubblici *...con la finalità di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell'ottica della tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti coinvolti dall'esercizio del potere (cfr. Adunanza plenaria, 25 febbraio 2014, n. 9; ma già Cons. St., sez. VI, 2 aprile 2001, n. 1927). I casi in cui è attivabile il soccorso istruttorio, peraltro, vanno tenuti distinti da quelli nei quali, non di documentazione irregolare o carente si tratta, ma di errore commesso dal privato nell'istanza o domanda presentata alla pubblica amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 giugno 2019, n. 4198, ove è precisato che se l'errore è riconoscibile secondo le condizioni poste dalle disposizioni del codice civile per gli atti negoziali può richiedersi all'amministrazione lo sforzo diligente di emendarlo autonomamente).*



PUNTO CONCORSI
La comunità professionale
per le università e gli enti pubblici di ricerca

Il Collegio fa discendere l'applicabilità dell'istituto alla *ratio* dei concorsi pubblici, che è quella volta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici e che, come tale, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, o da omissioni facilmente sanabili dall'Amministrazione; al contrario si commetterebbe un danno verso l'interesse pubblico della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). Certo, il soccorso non può essere attivato qualora a mancare sia un requisito di partecipazione o un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché ciò significherebbe riconoscere a quel candidato un vantaggio a danno degli altri, in palese violazione della *par condicio competitorum*.

In ogni altro caso, invece, ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza a lui richiesta il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza.

In applicazione di questi principi, quindi, il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'integrazione documentale fosse doverosa nel caso del candidato che aveva indicato il possesso del titolo di laurea, senza però dichiararne il voto: riconosciuto, infatti, il possesso del titolo di studio della laurea, residuava solamente un'incertezza circa il voto conseguito all'esame finale e, dunque, il punteggio da attribuire in ragione delle indicazioni del bando. Tale incertezza era dovuta, certamente, ad incompletezza della dichiarazione, ma poteva essere facilmente superata con una richiesta di chiarimenti, senza concedere alcun indebito vantaggio ai concorrenti.

Pertanto, sì al soccorso istruttorio in caso di documenti dichiarati in modo improprio, ma con margini di incertezza facilmente superabili, no quando difetti un requisito di partecipazione o un titolo, perché ciò altererebbe la *par condicio competitorum*.